

Piuttosto, l'evoluzione giurisprudenziale e dottrina, sinteticamente richiamata, consente di determinare non solo il contenuto del decreto presidenziale o ministeriale che deve essere conforme alla deliberazione del Consiglio, ma anche la decorrenza degli effetti del decreto ministeriale nei casi di decadenza o di sanzione disciplinare.

Ad avviso del Consiglio, in tali casi, il decreto ministeriale dovrebbe contenere la data di decorrenza – che è quella della delibera del Consiglio – in quanto, come si è detto, sarebbe illogico considerare ancora investito della funzione dello jus dicere chi è stato già dichiarato decaduto o rimosso dall'incarico. La questione della decorrenza si pone però per tutte le sanzioni disciplinari, in quanto la decorrenza dell'efficacia della sanzione disciplinare da un momento successivo a quello della delibera consiliare potrebbe non solo non consentire, in qualche caso, la contestazione della recidiva ma anche rendere senza effetto la stessa sanzione della sospensione delle funzioni, ove applicata ad un soggetto prossimo al compimento del settantacinquesimo anno di età, per cui, ove fosse ritenuto necessario, occorre un intervento chiarificatore del legislatore.

Poiché il decreto ministeriale non interviene immediatamente e, in qualche caso, trascorrono mesi, l'invito del Consiglio rivolto al Presidente della Commissione di appartenenza ad escludere il giudice, nei confronti del quale è stata deliberata la decadenza dai collegi giudicanti, adottato, come si è detto, in base al potere organizzatorio di cui all'art. 24 lett. c) ed f) D.Lgs. n. 545/92, assicura la corretta composizione dei Collegi giudicanti delle Commissioni Tributarie e consente, comunque, per quanto si è precisato, al giudice amministrativo di valutare la legittimità della delibera di decadenza.

Dopo che era stata compilata la bozza della presente relazione, si è avuta notizia che il Consiglio di Stato con ordinanza 25.7.2000, ha accolto, con la motivazione “ritenuto il carattere costitutivo della delibera del Consiglio di Presidenza” uno degli appelli proposti dal Consiglio avverso le ordinanze di sospensione pronunciate dal TAR della Lombardia relativamente alle citate delibere di decadenza prima dell'adozione del decreto ministeriale.

3 – La vigilanza sul funzionamento delle Commissioni

Il Consiglio, nell'anno 1999, ha eseguito, a mezzo dei suoi componenti, ispezioni presso otto Commissioni Tributarie (Regionale di Potenza e di II grado di Trento; Provinciali di Catania, Foggia, Parma, Pisa, Potenza e I grado di Trento), a seguito delle quali sono stati informati i titolari dell'azione di-

sciplinare di comportamenti di giudici suscettibili di valutazione disciplinare; sono stati risolti o avviati a soluzione problemi di corretto funzionamento derivanti da deficienti strutture materiali e personali o dalla non compiuta disciplina dei poteri di vigilanza del Presidente della Commissione sull'andamento dei servizi di Segreteria e delle funzioni del Direttore della Segreteria.

L'avvertita mancanza di un dato normativo, che indichi compiutamente i poteri dei Presidenti delle Commissioni e le funzioni dei Direttori delle Segreterie e che regoli i reciproci rapporti, ha indotto il Consiglio a predisporre una bozza di risoluzione che consentisse di inquadrare i rispettivi compiti in una funzionale operatività e di ricondurre ad unità un'apparente diarchia, sollecitando un incontro con il Ministero delle Finanze per valutare l'opportunità di una congiunta risoluzione/circolare.

Dopo un incontro, nel mese di luglio 1999, con il Capo di Gabinetto del Ministro delle Finanze, i Direttori Generali dei Dipartimenti del Personale e delle Entrate, nonché con il Coordinatore dell'Ufficio Legislativo, il Consiglio, che ha tenuto conto di alcune osservazioni formulate in ordine alla bozza predisposta ha sollecitato un nuovo incontro, in quanto nello schema di circolare, predisposto dall'Ufficio per il Contenzioso Tributario del Dipartimento delle Entrate, che, per la gran parte, corrisponde allo schema predisposto dal Consiglio, mancano alcune indicazioni in ordine al potere di adozione di provvedimenti urgenti e di risoluzione, sia pure temporanea, di possibili conflitti.

L'auspicio è che, al più presto possa essere individuata una linea comune, esaustiva dei problemi, come è stato possibile realizzare nella magistratura ordinaria per il problema dei rapporti tra Dirigenti degli Uffici Giudiziari e Dirigenti degli Uffici di Cancelleria.

Nel corso delle ispezioni, particolare attenzione è stata riservata alla complessiva produttività delle Commissioni e delle singole sezioni, nonché al lavoro svolto dai singoli giudici ed al rispetto dei termini di deposito delle sentenze.

Della produttività delle Commissioni e del lavoro svolto dai giudici si darà conto nella seconda parte, ma va qui segnalato il dato di una media di oltre 190 sentenze nell'intero anno per ciascun giudice (calcolata tenendo conto anche del Presidente della Commissione, dei Presidenti e Vice Presidenti di sezione), registrato presso le Commissioni Tributarie Provinciali di Catania, Foggia e Parma.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza, sono stati, poi, organizzati presso le Commissioni Tributarie Regionale della Campania e Provinciale di Napoli due incontri (uno con il Presidente della Commissione ed i Presidenti delle Sezioni e l'altro con il Presidente della Commissione, il Direttore della Segreteria ed i funzionari ed impiegati responsabili delle Segreterie delle sezioni), ai quali hanno partecipato diversi componenti del Consiglio, per valutare